



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.

Rif. prot. entrata nr. /2022

Allegati:

Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.S. 2564 - Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina". **Maxiemendamento Testo fiducia.**

Si fa riferimento al Maxi emendamento al provvedimento indicato in oggetto.

In via preliminare si prende atto che nel maxiemendamento non è stato inserito l'emendamento approvato in Commissione 32.8 e si rinvia a valutazioni politiche.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce l'emendamento debitamente bollinato con la relazione tecnica positivamente verificata con le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione di seguito riportate. Si segnala altresì che nella nota in fondo sono riportate osservazioni non ostative alla bollinatura.

**STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA O DELLA RELAZIONE TECNICA**

**Articolo 5-quater (Emendamento 5.0.23 T2)**

Si rappresenta che la relazione tecnica pervenuta evidenzia che dall'emendamento approvato deriva un "potenziale danno di almeno 65.000.000 €/mese, per un costo erariale complessivo di 885.000.000 €/anno, salvo superamento dei valori di punta sopra riportati".

Al riguardo, si evidenzia tuttavia che all' art. 23 del T.U.A. nella formulazione che si intende novellare non erano associati effetti finanziari per effetto delle misure ivi previste (ivi incluse quelle di cui al comma 12),

in relazione alla circostanza che detta disciplina attuava, sostanzialmente, talune misure già contenute nella L. 232/2016, all'art. 1 comma 535. lett. e).

Ciò premesso, va evidenziato come la norma novellata in effetti non sembri adeguatamente coordinarsi con il contesto normativo, se non per quanto concerne i depositi fiscali di capacità minima, dotati di specifica disciplina: inoltre va evidenziato come, in effetti, pur non essendo stimabili – per prassi – gli effetti dell'evasione d'imposta, si rappresenta che gli effetti finanziari negativi evidenziati si pongono in continuità (pur di segno opposto) con la stima degli effetti positivi, in termini di recupero di imposta evasa, già associati sia alla disposizione ex art. 1, comma 535 lettera e) della L. 232/2016, che aveva aggiornato la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici contenuta nell'art. 23 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, introducendo i requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale e rideterminando i vigenti requisiti oggettivi, la quale dal potenziamento dei riscontri in fase autorizzativa per i depositi “sotto soglia” stimava, a regime (cioè, dal triennio successivo, decorrente dal 2017, e a parità di altre variabili esogene) un incremento del gettito per le accise di 105 milioni di euro annui, sia – in linea generale - con i rilevanti effetti finanziari di segno negativo correlati al rinvio delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del DL. 124/2019, incidenti, tra l'altro, sul regime ex art. 25, comma 4, TUA.

Da tale punto di vista, la disposizione potrebbe comportare perdite di gettito, non quantificate e, pertanto, si ritiene di chiederne lo **stralcio**, rinviando ai competenti Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate la predisposizione di una riformulazione volta a superare le criticità sopra evidenziate.

#### **Articolo 8-bis (Emendamento 22.0.54 T4)**

La disposizione è volta ad estendere il periodo di preammortamento per i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI fino a 30 mesi, sia per le operazioni fino a 30.000 euro, sia per le operazioni al di sopra di tale importo.

*Le modifiche alla lettera m) dell'articolo 13, comma 1 del dl 23 del 2020, previste dalla lettera a) dell'emendamento, sono già previste a legislazione vigente e l'emendamento ne semplifica l'utilizzo e non comporta effetti finanziari.*

*Diversamente le modifiche previste dalla lettera b) dell'emendamento relative alla lettera p-bis dell'articolo 13 citato, comportano un aggravio della perdita attesa riconducibile all'eventuale escussione della garanzia pubblica e delle risorse finanziarie da stanziare per la relativa copertura allo stato non quantificabili, al pari dei correlativi impatti sui saldi di finanza pubblica .*

*Pertanto, la disposizione di cui alla **lettera b)** è suscettibile di determinare oneri allo stato non stimabili e non coperti e, conseguentemente, **va stralciata**.*

#### **Articolo 12-bis (Emendamento 12.0.8 T2)**

La disposizione, asistemica, comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate (fiscali e contributive) con effetto retroattivo non correttamente quantificati in adeguata RT e, conseguentemente, non coperti. Pertanto, **va stralciato**.

**Articolo 13-ter (Emendamento 13.0.8 T3)**

Si inserisce l'articolo 13-ter (Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività). Introduce una nuova tipologia di visto di ingresso per lavoratori stranieri, per una durata indefinita e legata all'attività da svolgere. In assenza di una RT idonea a dimostrare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disposizione *va stralciata*.

**RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI**  
**SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

**Articolo 12-ter (Emendamento 12.0.22 T2)**

Di seguito le necessarie modifiche ai sensi art. 81 Costituzione, fermo restando che si esprime parere contrario sul piano del merito in quanto introduce un ulteriore finalità di ritiro anticipato dal mercato del lavoro in contrasto con le Raccomandazioni UE:

**Articolo 12-ter**

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

*1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo **la contestuale** assunzione **presso il medesimo datore di lavoro** di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti **per un periodo non inferiore a tre anni presso il medesimo datore di lavoro,**" Conseguentemente all'articolo 33, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Gli oneri ~~finanziari~~ e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis) sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo" ~~a carico esclusivo. L'esercizio di tale opzione può avvenire solo nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria~~".*

**Articolo 13-bis (Emendamento 13.0.5 T2)**

La modifica approvata comporta oneri non quantificati e non coperti in quanto la previsione di provvedere alla riduzione dei canoni di concessione per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, a valere sulle risorse disponibili nei bilanci delle Autorità portuali, non garantisce la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento. Pertanto, la disposizione va integrata indicando che non vengono utilizzate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione nei seguenti termini:

### **Articolo 13-bis.**

*1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci”*

### **Articolo 20-ter (Emendamento 20.0.10)**

Con l'emendamento si propone l'abrogazione dell'art. 78, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. CURA ITALIA), concernente la concessione di mutui a tasso zero per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. In base al comma 4 ter del medesimo articolo 78, per le finalità di cui al predetto comma 4 bis è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo, per la gestione del quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6253. Con l'abrogazione del comma 4 bis, dell'art. 78, del d.l. 18/2020, pertanto, si porrebbe un problema di coordinamento normativo con il successivo comma 4 ter.

Con il medesimo emendamento si propone altresì l'abrogazione dell'articolo 41, comma 4 bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto LIQUIDITÀ), concernente la concessione da parte di ISMEA di mutui a tasso zero a sostegno di aziende agricole. Per l'attuazione di tale disposizione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito un fondo rotativo, per la gestione del quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6254.

In riferimento ad entrambe le proposte abrogative, nulla si dice riguardo al mantenimento o meno delle due contabilità speciali sopra citate e pertanto la disposizione va integrata come segue:

### **Articolo 20-ter.**

*(Semplificazioni per le imprese agricole)*

*1. L'articolo 78, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati. **Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e 6254 sono chiuse.***

**Articolo 31 comma 1 lettera a) (Emendamento 31.3)**

La disposizione va riformulata inserendo dopo le parole “*convenzioni*” l’inciso “*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”.

**Articolo 31-bis - Emendamento 31.0.1 T2**

Si segnala preliminarmente l’esigenza di un coordinamento con l’analogha disposizione contenuta nell’articolo 46 del Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, in corso di definizione.

In ogni caso, tenuto conto di quanto evidenziato nella relazione tecnica ed elle quantificazioni ivi indicate, è necessario riformulare l’emendamento come segue:

**Articolo 31-bis*****(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina)***

1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all’affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro *pro-die pro-capite*. **A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l’anno 2022.** Per l’attuazione e **la gestione** delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l’esercizio finanziario 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante ~~utilizzo~~ **corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato** delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**Articolo 37-ter (Emendamento 37.0.14 T3)**

Si segnala preliminarmente che il fondo di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è vincolato alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese,

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, unitamente alle risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa.

L'articolo 13, comma 1, del DL n. 4 del 2022, ultimo periodo, prevede, poi, che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate al bilancio dello Stato.

Inoltre, pur essendo previsto all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo, è ipotizzabile che con l'emendamento in parola non solo si riduca o si azzeri il versamento al bilancio dello Stato, ma che lo Stato sia chiamato ad assegnare nuove risorse se dovesse emergere una carenza delle stesse a seguito delle certificazioni trasmesse dagli enti che includerebbero anche i maggiori oneri dell'energia.

Da ultimo, si rappresenta che l'articolo 27, comma 2, del DL 17/2022, ha previsto specifiche risorse a favore di comuni, province e città metropolitane a ristoro dei maggiori oneri oggetto della proposta emendativa (250 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro a favore dei comuni). A cui si aggiungono ulteriori 200 milioni di euro, di cui 170 milioni di euro a favore dei comuni del "Decreto-legge recante misure urgenti volte a promuovere una crescita economica elevata e sostenibile mediante il supporto alle imprese, nonché il contenimento dei costi delle materie prime."

Ciò premesso, al fine dell'ulteriore seguito, si rendono necessarie le seguenti modifiche:

#### **Articolo 37-ter.**

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, ~~comma 6~~, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, **sono apportate le seguenti modifiche:**

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall' incremento della spesa per energia elettrica, **non coperti da specifiche assegnazioni statali**, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente "6-bis. **La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.**"

**OSSERVAZIONI**  
**NON OSTATIVE ALLA BOLLINATURA**

**Articolo 12-quinquies (Emendamento 12.0.26 T3 (id 12.0.24 T2)**

Si segnala che il medesimo termine è prorogato dall'emendamento approvato 19.0.8, comma 3, ma fino al 2023. È dunque necessario che le due disposizioni siano coordinate.

Il Ragioniere Generale dello Stato